

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

(Integrazione Art. 2 - 2° comma -)

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	pag. 3
Art. 3	Riduzione dell'aliquota nei casi di recupero immobiliare	pag. 4
Art. 4	Fabbricati fatiscenti	pag. 4
Art. 5	Validità dei versamenti	pag. 4
Art. 6	Comunicazione di variazione	pag. 5
Art. 7	Disciplina dei controlli	pag. 5
Art. 8	Modalità dei versamenti	pag. 5

CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 9	Compenso incentivante al personale addetto	pag. 6
Art. 10	Utilizzazione del fondo	pag. 6

CAPO III

NORME FINALI

Art. 11	Norme abrogate	pag. 6
Art. 12	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag. 7
Art. 13	Entrata in vigore del regolamento	pag. 7
Art. 14	Casi non previsti nel presente regolamento	pag. 7
Art. 15	Rinvio dinamico	pag. 7

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la podestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997, 446, nonché degli artt. 1 comma 5 e art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti;
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a collaborare con i contribuenti perché sia loro facilitata la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.

ART. 2

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

(D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, art. 59 comma 1, lettera e)

1. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o/e della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta, entro il 1° grado, coniuge, ancorché separato, figli e genitori, e di 2° grado: nonni, nipoti e fratelli. L'uso gratuito deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e apposita certificazione anagrafica (certificato di residenza del parente che gode del bene).
2. Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertanto pertinenze le unità immobiliari iscritte in categorie catastali C/2 (depositi, cantine e similari), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

ART. 3
Riduzione dell'aliquota nei casi di recupero immobiliare
(art. 1 comma 5 Legge 30.12.1997 n. 449)

1. A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili certificati dal Comune o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, da adibire a propria abitazione principale o dei propri familiari così come identificati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali all'abitazione principale oppure all'utilizzo di sottotetti, si applica l'aliquota ridotta al 3 per mille. L'aliquota ridotta si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

ART. 4
Fabbricati fatiscenti
(D.Lgs. 15.12.1997, n. 44, art. 59, comma 1 lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della metà dell'imposta prevista nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato, delle persone, per almeno mesi sei ;

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alle competenze del Responsabile del Servizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta semplice dichiarando, anche ai sensi della Legge 4.11.1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio

ART. 5
Validità dei versamenti
(D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera i) e 5))

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale, con l'obbligo di comunicare all'ufficio tributi i dati anagrafici, fiscali e la percentuale di possesso dei contitolari, nonché i dati catastali relativi all'immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

ART. 6

Comunicazione di variazione

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59 comma 1 lettera l)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione da parte del contribuente, da effettuarsi entro il 20 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata dalla variazione, in concomitanza del versamento a saldo dell'imposta.
2. E' prevista una sanzione di L. 200.000 ad unità immobiliare per omessa comunicazione di variazione.

ART. 7

Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art. 59 comma 1 lettera)

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da eseguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso e precedenti;
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati.
3. La disciplina del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

ART. 8

Modalità dei versamenti –

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59 comma 1 lettere n) e o))

1. I soggetti obbligati effettuano versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite apposito conto corrente postale intestato alla tesoriera comunale per I.C.I.

CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 9

Compenso incentivante al personale addetto

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, Art, 59, comma 1 lettera p))

1. In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale;
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 3 per mille delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

ART. 10

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente articolo 16, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature anche informatiche dell'ufficio tributi nella misura del 1 per mille;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 2 per mille;
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio tributi il premio incentivante;
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro 31 gennaio successivo.

CAPO III

NORME FINALI

ART. 11

Norme Abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 12

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione;
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 14

Casi non previsti nel presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

ART. 15

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente Regolamento con l'integrazione all'art. 2 – 2° comma - è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 28 febbraio 2000

.....
Pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione il 03.03.2000 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 – 1° comma – della legge 142/1990.

.....
Divenuto esecutivo unitamente alla deliberazione di approvazione come da comunicazione CO.RE.CO. atti n. 355 in data 09.03.2000, ai sensi dell'art. 17 – 40 comma – della Legge 127 del 15/05/1997.

.....
Pubblicato per ulteriori 15 giorni dal 13 aprile 2000 al 28 aprile 2000

.....
ENTRATO IN VIGORE IL

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Santo dr. Russo -

Il presente Regolamento, come sopra approvato, è stato inviato al Ministero delle Finanze –
Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per la fiscalità locale il
Protocollo n.